

STATUTO

TENIAMOCI STRETTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORIGLIANO-ROSSANO CS VIA
GOTTARDO 7

Numero REA: CS - 227520

Codice fiscale: 03324510787

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1) - Denominazione .	
	E' costituita, ai sensi della Legge N. 381/1991 e successive	
	modifiche ed integrazioni, una società cooperativa denomina-	
	ta: "TENIAMOCI STRETTI - Società cooperativa sociale".	
	Articolo 2) - Sede sociale .	
	La società ha sede nel Comune di Rossano.	
	La società potrà inoltre istituire, nel rispetto delle dispo-	
	sizioni di legge in materia, sedi secondarie, rappresentanze,	
	uffici, e filiali, anche altrove.	
	Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito	
	dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrati-	
	vo.	
	Articolo 3) - Domicilio dei soci .	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rap-	
	porti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti	
	di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.	
	Articolo 4) - Durata .	
	La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicem-	
	bre 2070.	
	TITOLO II	
	NORME APPLICABILI	
	Articolo 5) - Leggi speciali e norme sulla società a respon-	

	sabilità limitata.	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera, ed in particolare le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-	
	cembre 1997 n. 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali,	
	le norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	TITOLO III	
	REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE	
	Articolo 6) - Clausole non lucrative.	
	La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende	
	orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri	
	di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo	
	2512 e seguenti del codice civile.	
	Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:	
	a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura su-	

	periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivi-	
	vamente versato;	
	b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque	
	posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci co-	
	operatori;	
	d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	Articolo 6 bis) - Mutualità prevalente.	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.	
	1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e del-	
	l'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello	
	svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e	
	con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rile-	
	vanza sociale a soggetti appartenenti a particolari catego-	
	rie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni	
	del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed al-	
	l'oggetto sociale.	

	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies	
	disp. att. c.c.).	
	TITOLO IV	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 7) – Definizione dello scopo e attività mutualistica .	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a),	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo	
	di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno	
	delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assi-	
	stenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria,	
	della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli	
	anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le mi-	
	gliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e	
	materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni	
	di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti	
	ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di in-	
	tervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla con-	
	dizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente,	

	sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori	
	di quelle rinvenibili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorati-	
	va prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibi-	
	li sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori in-	
	tendono perseguire nella propria sfera individuale è quello	
	di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la pre-	
	stazione della propria attività lavorativa a favore della co-	
	operativa, continuità di occupazione, con le migliori condi-	
	zioni economiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai	
	propri soci cooperatori i servizi sociali che costituiscono	
	l'oggetto dell'attività della cooperativa stessa.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni ri-	
	conosciute di rappresentanza e tutela, ai suoi organismi pe-	
	riferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha	
	la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di catego-	
	ria o di settore.	
	Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi,	
	economici o sindacali che si propongono iniziative di carat-	
	tere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.	

	Articolo 8) – Oggetto sociale.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto:	
	– l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza do-	
	miciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria,	
	di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali,	
	a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisogno-	
	se, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e	
	famiglie in difficoltà;	
	– l'organizzazione e la gestione dell'assistenza sanitaria ed	
	infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	– la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in	
	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e	
	di formazione professionale, sanitari di base e a elevata in-	
	tegrazione socio - sanitaria;	
	– lo svolgimento di attività di supporto e di intervento a	
	favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al	
	fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno	
	anche momentaneo;	
	– la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilita-	
	zione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole	
	e simili;	
	– lo svolgimento di attività di assistenza e di sostegno vol-	

	te al recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali	
	psichiatrici;	
	- la gestione di attività assistenziali ed informative, fina-	
	lizzate all'educazione alimentare e sanitaria, per la corret-	
	ta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;	
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di as-	
	sistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche,	
	palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di	
	ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine,	
	case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento	
	delle attività connesse di pulizia e sanificazione;	
	- l'organizzazione e la gestione di strutture residenziali,	
	ricoveri, case di riposo, e comunità alloggi, per anziani;	
	- la realizzazione e la gestione di una banca dati finalizza-	
	ta a fornire consulenza ed informazioni inerenti all'integra-	
	zione sociale delle persone svantaggiate;	
	- l'organizzazione e la gestione dell'assistenza post-peni-	
	tenziaria, in favore delle famiglie dei detenuti o delle vit-	
	time dei delitti;	
	- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;	
	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o perso-	
	ne bisognose;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comu-	
	nità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anzia-	
	ne, inferme o bisognose;	

	– la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	
	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la colla-	
	borazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di	
	volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la	
	propria attività nei settori suindicati.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in materia	
	di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà compiere - ma non come oggetto preva-	
	lente e non nei confronti del pubblico e comunque nei limiti	
	e con le modalità stabilite dalla legge - tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; può, i-	
	noltre, assumere partecipazioni in altre imprese, ed enti, a-	
	venti finalità analoghe o affini alle proprie; per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà usufrui-	
	re di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte	
	le provvidenze in genere statali, regionali, e comunitarie.	
	TITOLO V	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI	
	Articolo 9) – Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.	

	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmen-	
	te capaci di agire, che abbiano una capacità effettiva di la-	
	voro, attitudini e competenze, in relazione ai settori di at-	
	tività in cui la cooperativa opera, necessarie per collabo-	
	rare al raggiungimento dei fini sociali con la propria atti-	
	vità lavorativa e professionale, disponibili a prestare la	
	propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa;	
	precisato che - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991	
	- alle cooperative istituite ai sensi della presente legge	
	non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novem-	
	bre 1939, n. 1815;	
	b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale,	
	rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in	
	qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-	
	riori lettere a), b), e c) costituiscono separate categorie	
	di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542	
	del codice civile.	
	Articolo 10) - Ammissione dei soci cooperatori.	
	Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare do-	

	manda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di	
	conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regola-	
	menti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti	
	soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di	
	non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella	
	della cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazio-	
	ne che intende sottoscrivere.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministra-	
	tivo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'ine-	
	sistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella	
	domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'ine-	
	sistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che o-	
	stino all'ammissione, secondo criteri non discriminatori. In	
	caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo ammini-	
	strativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene	
	tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versa-	
	mento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa	
	di ammissione, entro 20 (venti) giorni; cura quindi - solo	
	dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la	
	relativa annotazione nel libro soci.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci	
	entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammis-	
	sione, il silenzio vale come assenso, semprechè l'aspirante	
	socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.	
	In caso di diniego da parte dell'organo amministrativo, che	

	deve essere motivato e comunicato agli interessati entro 60	
	(sessanta) giorni, la deliberazione dell'assemblea, che con-	
	cluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per	
	l'organo amministrativo.	
	Articolo 10 bis) - Elementi tecnici o amministrativi .	
	Possono essere soci, nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che	
	svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o ammi-	
	nistrativa, strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale	
	e dello scopo mutualistico, e siano quindi dotate delle rela-	
	tive competenze.	
	Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi - che non in-	
	staurano rapporti mutualistici con la società, e non devono	
	quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei	
	soci cooperatori - si applicano le altre disposizioni del	
	presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto com-	
	patibili.	
	Articolo 10 ter) - Soci volontari	
	Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le perso-	
	ne fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a	
	prestare gratuitamente la loro attività a favore della so-	
	cietà.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla ba-	
	se di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei	

	soci.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante	
	la vita della società, quello della metà del numero comples-	
	sivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto,	
	gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative	
	per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di	
	un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.	
	I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili	
	della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'at-	
	tività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ri-	
	storni ai soci volontari.	
	Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le di-	
	sposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci	
	lavoratori.	
	Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del	
	presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguen-	
	ti precisazioni:	
	1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla	
	remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di di-	
	stribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.)	
	sono applicabili anche ai soci volontari;	
	2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applica-	

	no anche ai soci volontari;	
	3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art.	
	2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme	
	sulle società per azioni o sulle società a responsabilità li-	
	mitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;	
	4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in	
	prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);	
	5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari	
	è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art.	
	2530, comma 1, c.c.);	
	6) - si applica ai soci volontari la regola del voto capita-	
	rio (art. 2538 c.c.);	
	7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai so-	
	ci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non	
	possono far parte i soci volontari.	
	TITOLO VI	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI	
	Articolo 11) - Regole per lo svolgimento dell'attività mutua-	
	listica.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti del-	
	la effettiva e concreta capacità della cooperativa di instau-	
	rare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei	
	soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere	

	di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richie-	
	sta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e	
	la necessità di rispettare il principio di parità di tratta-	
	mento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indi-	
	cati, diritto a concludere contratti di lavoro con la coope-	
	rativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto	
	ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti	
	nell'oggetto sociale.	
	Articolo 12) – Ristorni.	
	L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deli-	
	berare - su proposta degli amministratori - la ripartizione	
	di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quan-	
	tità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamen-	
	te realizzati.	
	Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono i-	
	noltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.	
	Articolo 13) – Diritti ed obblighi dei soci cooperatori nei	
	rapporti mutualistici.	
	I soci hanno diritto di:	
	a)- partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla e-	
	lezione delle cariche sociali;	
	b)- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla coope-	
	rativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regola-	
	menti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	

	c)- prendere visione del bilancio annuale e presentare agli	
	organi sociali eventuali osservazioni con riferimento alla	
	gestione sociale;	
	d)- ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a)- versare, con le modalità e nei termini fissati dall'orga-	
	no amministrativo, il capitale sottoscritto; la tassa di am-	
	missione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione; il sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilan-	
	cio su proposta dell'organo amministrativo.	
	TITOLO VII	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Articolo 14) - Quote dei soci cooperatori.	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è	
	suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468	
	del codice civile.	
	Articolo 15) - Trasferimento delle partecipazioni dei soci	
	cooperatori.	
	Il socio cooperatore che intenda trasferire la propria parte-	
	cipazione deve offrire la stessa in prelazione agli altri so-	
	ci cooperatori; il diritto di prelazione di questi ultimi o-	

	pera solo fino a concorrenza del limite massimo della parte-	
	cipazione sociale, consentita dalla legge e dal presente sta-	
	tuto.	
	Ai fini di quanto sopra, il socio alienante dovrà comunicare	
	agli aventi diritto, tramite l'organo amministrativo, median-	
	te lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria	
	intenzione di vendere, le generalità del cessionario e la	
	somma richiesta come prezzo. L'organo amministrativo provvede	
	a comunicare l'offerta in prelazione agli aventi diritto, i	
	quali devono manifestare, sempre per il tramite dell'organo	
	amministrativo e con lettere raccomandate, la loro intenzione	
	di acquistare nel termine di trenta giorni dalla comunicazio-	
	ne del medesimo organo amministrativo. La manifestazione del-	
	l'intenzione di acquistare non comporta conclusione del con-	
	tratto di cessione; le parti sono in tal caso obbligate a	
	stipulare un atto di trasferimento della quota sociale, entro	
	trenta giorni da detta ultima comunicazione.	
	Nei casi di trasferimento in permuta o verso altro corrispet-	
	tivo infungibile, l'esercizio della prelazione ha luogo me-	
	diante la corresponsione al socio che intende alienare la	
	quota di una somma di denaro corrispondente al valore della	
	quota stessa.	
	Nel caso le parti non siano d'accordo sul prezzo o sul valore	
	da attribuire alla quota, questo dovrà essere determinato da	
	un terzo arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale	

	territorialmente competente; l'arbitratore provvederà alla	
	determinazione del prezzo o valore con equo apprezzamento, ai	
	sensi dell'articolo 1349 del codice civile.	
	In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, o di	
	rinunzia allo stesso, il socio potrà liberamente alienare la	
	propria partecipazione, salve le prescrizioni dell'art. 2530	
	del codice civile.	
	Articolo 16) - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci	
	cooperatori.	
	Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del	
	codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimbor-	
	sare le quote dei soci cooperatori.	
	TITOLO VIII	
	PRESTITI SOCIALI	
	Articolo 17) - Prestiti sociali.	
	I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della	
	cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento del-	
	l'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in	
	tema di raccolta del risparmio presso soci.	
	TITOLO IX	
	SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO	
	Articolo 18) - Recesso del socio cooperatore.	
	Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previ-	
	sti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed	
	in particolare:	

	a) – allorchè il socio non concorra all'adozione di delibera-	
	zioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il tra-	
	sferimento della sede della società al di fuori del territo-	
	rio della provincia, la modifica o soppressione delle clauso-	
	le mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria	
	delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica	
	delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i	
	rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la	
	fusione eterogenea;	
	b) – allorchè il socio abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione;	
	c) – ogni qualvolta il socio non sia più in grado di parteci-	
	pare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento	
	dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.	
	In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre	
	sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di reces-	
	so, questa si intende accettata per gli effetti dell'art.	
	2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del	
	sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del re-	
	cesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e	
	socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla	
	legge e dal presente statuto.	
	Articolo 19) – Esclusione del socio cooperatore .	
	L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del so-	

	cio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) - che si renda irreperibile al domicilio comunicato alla	
	cooperativa per oltre centoottanta giorni;	
	b) - che non sia più in grado di partecipare, anche per causa	
	a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale	
	ed all'attività mutualistica;	
	c) - che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dagli eventuali re-	
	golamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali o inerenti al rapporto mutualistico, con inadempimen-	
	ti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea,	
	del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo	
	punto d);	
	d)- che senza giustificato motivo si renda moroso nel paga-	
	mento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	e)- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'e-	
	sclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra coopera-	
	tiva e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni	
	della legge e del presente statuto.	
	Articolo 20) - Successione per causa di morte del socio coo-	
	peratore.	

	In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale	
	non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi	
	ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo	
	stesso possedute, in base alle disposizioni del presente sta-	
	tuto.	
	La morte del socio cooperatore determina altresì lo sciogli-	
	mento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto	
	comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di re-	
	quisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o le-	
	gatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio coope-	
	ratore in dipendenza del rapporto mutualistico.	
	La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei ter-	
	mini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civi-	
	le, su presentazione del certificato di morte, di copia del-	
	l'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva	
	dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o le-	
	gatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati	
	dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad	
	attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla pre-	
	scritta documentazione, non è presentata dagli eredi o lega-	
	tari.	
	Articolo 21) - Liquidazione e rimborso delle quote del socio	
	cooperatore .	
	I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto,	
	a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, u-	

	nicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto	
	stabilito nell'art. 2514 del codice civile.	
	Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effet-	
	tuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'appro-	
	vazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a	
	titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art.	
	2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi le-	
	gali, può essere corrisposto in più rate entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	TITOLO X	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 22) - Strumenti finanziari non partecipativi.	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo	
	amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi mem-	
	bri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti	
	di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sot-	
	toscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526,	
	ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.	
	TITOLO XI	
	CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI	
	Articolo 23) - Capitale sociale.	
	Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un	
	ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti	
	dei soci cooperatori.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante	

	conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano	
	le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.	
	Articolo 24) – Rivalutazione del capitale sociale.	
	La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assem-	
	blea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e	
	nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a	
	rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In	
	ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in	
	modo da non superare la misura complessiva del venti per cen-	
	to del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quin-	
	quies, comma 3, lettera b), del codice civile.	
	Articolo 25) – Riserve sociali.	
	In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che	
	approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantona-	
	menti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposi-	
	ta riserva – qualificata espressamente come divisibile e de-	
	stinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di	
	scioglimento del relativo rapporto – una percentuale degli u-	
	tili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di	
	qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre ri-	
	serve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice	
	civile.	
	Articolo 26) – Esercizi sociali.	
	Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno di-	
	cembre di ciascun anno.	

	Articolo 27) – Destinazione degli utili di esercizio .	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte del-	
	l'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accanto-	
	namenti obbligatori per legge (a riserva legale indivisibile	
	nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; ed	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'Art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima); la resi-	
	dua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordi-	
	ne, a remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalu-	
	tazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni	
	tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai	
	soci cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e	
	2545-quinquies, comma 2, c.c..	
	I soci possono, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili.	
	TITOLO XII	
	ASSEMBLEE	
	Articolo 28) – Diritto di intervento e diritto di voto in as-	
	semblea .	
	Le decisioni dei soci debbono essere sempre adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che	
	siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora tito-	

	lari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammon-	
	tare della quota dallo stesso posseduta.	
	Articolo 29) – Rappresentanza in assemblea .	
	Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in as-	
	semblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche	
	via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un	
	altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio	
	cooperatore non possono essere conferite più di due deleghe.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Articolo 30) – Convocazione dell'assemblea .	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo,	
	sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio	
	della Repubblica Italiana.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze –	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società – lo ri-	
	chiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro	
	centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-	

	data, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli a-	
	venti diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in	
	manca al domicilio risultante dal registro delle imprese.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da	
	trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una	
	data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori e l'organo di controllo (quest'ultimo, ove	
	nominato), siano presenti o informati della riunione e nes-	
	suno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	Articolo 31) - Funzionamento dell'assemblea .	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal pre-	
	sidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o	
	impedimento di questi, sarà presieduta dal vice presidente e,	
	in assenza anche di questi, da persona designata dagli inter-	
	venuti.	
	Articolo 32) - Approvazione delle deliberazioni assembleari .	
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	

	ti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione,	
	è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti	
	rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in	
	assemblea.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia	
	in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettan-	
	ti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento	
	a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524,	
	comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato del-	
	la società.	
	E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi	
	dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'ap-	
	provazione delle delibere concernenti la modifica dell'ogget-	
	to sociale, il trasferimento della sede della società al di	
	fuori del territorio della provincia, la modifica o soppres-	
	sione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modi-	
	fica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed	
	i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la	
	fusione eterogenea.	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presen-	
	te statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse	
	specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.	
	TITOLO XIII	

AMMINISTRATORI

Articolo 33) – Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico (che deve essere socio cooperatore) o da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Articolo 34) – Amministratori delegati.

Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed all'organo di controllo se esistente, con cadenza al-

	meno trimestrale.	
	Non possono essere delegati:	
	– i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, reda-	
	zione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del ca-	
	pitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;	
	– i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclu-	
	sione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).	
	Articolo 35) – Presidente e vicepresidente .	
	Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un	
	presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea,	
	e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del	
	presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei	
	confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresi-	
	dente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedi-	
	mento del presidente.	
	Articolo 36) – Compenso degli amministratori .	
	Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assem-	
	blea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in	
	misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti	
	nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso	
	dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli ammi-	
	nistratori investiti delle cariche di presidente o di consi-	
	gliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione,	
	sentito il parere dell'organo di controllo ove nominato, nel	

	rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dal-	
	l'assemblea. L'assemblea può determinare un importo comples-	
	sivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclu-	
	si quelli investiti di particolari cariche.	
	Articolo 37) - Adunanze e deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione .	
	Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella	
	sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubbli-	
	ca Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni	
	qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura	
	del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli	
	amministratori, ed all'organo di controllo ove nominato, al-	
	meno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la	
	data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.	
	Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia va-	
	lide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando	
	vi partecipino tutti gli amministratori, e l'organo di con-	
	trollo se nominato, ne sia stato informato.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	

	Articolo 38) – Poteri di amministrazione e competenze dei soci.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.	
	In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).	
	Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:	
	– le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;	
	– la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.	
	Articolo 39) – Poteri di rappresentanza.	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giu-	

	dizio spetta all'amministratore unico ovvero al presidente	
	del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispet-	
	to a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori	
	delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministra-	
	zione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La	
	rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere	
	al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'in-	
	carico per il compimento di una specifica operazione.	
	L'amministratore unico o il presidente del consiglio di ammi-	
	nistratore, previa apposita delibera del consiglio medesimo,	
	può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie	
	di atti.	
	TITOLO XIV	
	CONTROLLI	
	Articolo 40) - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI	
	CONTI.	
	La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477, 1° comma,	
	c.c., un organo di controllo che, secondo quanto stabilito	
	dai soci in occasione della nomina, può essere costituito da	
	un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti.	
	Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 codice civi-	
	le, nonché quando la società emette strumenti finanziari non	
	partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbliga-	
	toria.	

	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.	
	La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo che deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	L'assemblea, tuttavia, può deliberare di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale o a una società di revisione legale, purché iscritti nell'apposito registro.	
	Ove nominati, si applicano al revisore legale o alla società di revisione le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.	
	TITOLO XV	
	NORME FINALI	
	Articolo 41) - Scioglimento e liquidazione della società.	
	La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.	
	A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costi-	

	tuiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è	
	regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consi-	
	glio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresen-	
	tanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liqui-	
	datori.	
	Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della no-	
	mina dei liquidatori, ai sensi di legge.	
	I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti uti-	
	li per la liquidazione della società, e potranno anche cedere	
	l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e di-	
	ritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in	
	funzione del migliore realizzo.	
	Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze del-	
	l'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.	
	Articolo 42) Devoluzione del patrimonio sociale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 43) - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci,	
	determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento	

35 di 36

[illegible]